

SCHEMA TECNICA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NEUTRALITÀ DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO NELLA GESTIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AL *LINE-PACK*, GNC, CONSUMI E PERDITE

349/2017/R/gas (*)

Con la delibera 349/2017/R/gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le modalità e le tempistiche con le quali il responsabile del bilanciamento versa e recupera gli importi corrispondenti alla differenza economica tra i quantitativi di gas che immette in rete - a copertura di *line-pack*, gas non contabilizzato (GNC), consumi e perdite - ed il loro valore consuntivato.

In particolare, in relazione alle modalità di valorizzazione economica di tali differenze, la delibera 349/2017/R/gas dispone (come prospettato nella consultazione 469/2016/R/gas) che la neutralità del responsabile del bilanciamento:

- per il *line-pack*, avvenga mediante una gestione su base *mensile* delle partite economiche derivanti dalla vendita (ovvero dall'acquisto) dei quantitativi accumulati (ovvero prelevati) in stoccaggio;
- per il *gas non contabilizzato* (GNC), sia gestita in *volume* anziché in controvalore *economico*, almeno sino al termine del corrente periodo regolatorio del trasporto.

A tal fine, il provvedimento rimanda al prossimo periodo regolatorio le valutazioni circa l'eventuale opportunità di introdurre una gestione della neutralità in termini economici rispetto al GNC sulla base dei prezzi di sbilanciamento giornalieri, anche al fine di rafforzare gli incentivi per il responsabile del bilanciamento nella previsione giornaliera dello stesso.

Riguardo ai *consumi e perdite*, l'Autorità evita sovrapposizioni con l'attuale regolazione delle tariffe di trasporto (RTTG 2014-2017), ritenendo che l'articolo 8 del "Testo Integrato del Bilanciamento (TIB)" renda già neutrale il responsabile del bilanciamento prevedendo l'approvvigionamento delle differenze tra consumi e perdite, programmate ed effettive, nell'ambito del bilanciamento (quindi a mercato, e non volume).

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.